

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(art. 18, comma 2, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 15.11.2011

IN VIGORE DAL 24.12.2011

INDICE

Capo I – Istituzione e compiti del Consiglio tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio tributario

Capo II – Composizione e durata

Articolo 3 – Composizione del Consiglio tributario

Articolo 4 – Durata del Consiglio tributario

Capo III – Funzionamento del Consiglio tributario

Articolo 5 – Attività del Consiglio tributario

Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri

Articolo 7 – Locali e mezzi del Consiglio tributario

Articolo 8 – Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'amministrazione

Articolo 9 – Gratuità della carica

Capo IV – Norme finali

Articolo 10 – Entrata in vigore

CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'Amministrazione comunale, chiamato a collaborare e supportare l'Amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva prevista dalla normativa vigente, in particolare, dall'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Compete, inoltre, al Consiglio Tributario:

- a) individuare forme di collaborazione con l'Agenzia delle entrate ed altri soggetti istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- b) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo.

CAPO II

Composizione del Consiglio Tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da 3 (tre) membri:

- Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Economico Finanziaria o un suo delegato;
- Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività o un suo delegato;
- Comandante della Polizia Locale o un suo delegato;

i componenti provvedono a nominare al loro interno un Presidente.

Articolo 4 – Durata del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario resta in carica finchè non formalmente abrogato mediante adozione di apposito atto regolamentare in tal senso;

CAPO III

Funzionamento del Consiglio tributario

Articolo 5 – Attività del Consiglio tributario

- 1.** Il Consiglio tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Consiglio medesimo.
- 2.** L'attività del Consiglio tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
- 3.** La convocazione del Consiglio è disposta dal presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
- 4.** Le sedute del Consiglio tributario sono segrete. Esse sono valide con la partecipazione di almeno due componenti. In caso di assenza del presidente, le sue funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano di età.
- 5.** Le sedute del Consiglio tributario vengono verbalizzate da un segretario, nominato dal Presidente e scelto tra i dipendenti comunali.
- 6.** Il Consiglio tributario si riunisce periodicamente con cadenza dallo stesso stabilita e, comunque, entro 30 giorni (o termine più breve se richiesto) dalla scadenza delle segnalazioni inoltrate dall'Agenzia della Entrate.

Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri

- 1.** I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
- 2.** È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3°, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro, di dipendenza o di mandato di consulenza e/o professionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Articolo 7 – Locali e mezzi del Consiglio tributario

- 1.** Il Consiglio tributario ha sede presso la sede municipale e si riunisce in idonei locali dove verranno altresì conservati tutti i documenti.
- 2.** Ai componenti del Consiglio tributario viene assegnata un'apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 8 – Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'amministrazione

1. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio tributario in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2, vengono tempestivamente trasmesse all'Amministrazione Comunale, la quale è tenuta a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine l'Amministrazione Comunale informa il Presidente del Consiglio tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al Consiglio medesimo.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio tributario che comportano impegni di spesa o necessitano di misure organizzative sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.

3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali competenti per segnalazione.

4. Il Consiglio tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta anche verbale al segretario o ai responsabili;
- b) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale;
- c) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi;
- d) può convocare persone terze, quali ad esempio il direttore della direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate o un suo delegato, il direttore dell'Agenzia del Territorio o un suo delegato, il direttore della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato, il comandante provinciale della Guardia di Finanza o un suo delegato.

Articolo 9 – Gratuità della carica

1. La carica di consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

CAPO IV

Norme finali

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza dei termini della seconda pubblicazione all'albo on line ai sensi dell'articolo 77 del vigente Statuto Comunale.